

Con riferimento al D.M. 20/05/1992, n. 569

Attività n.90

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n.1564

Rif.all'Art. 4 Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa

Le strutture, sia orizzontali che verticali, che delimitano i depositi/caveaux sono in c.a. di spessore cm. 30 o maggiori e hanno una resistenza al fuoco **REI 120**.

I depositi/caveaux, compartimentati tra loro, vengono considerati separatamente ai fini della determinazione della superficie in pianta e della conseguente applicazione delle misure di sicurezza, in quanto la presenza di elementi e strutture di separazione resistenti al fuoco garantisce il frazionamento del rischio di incendio.

Rif.all'Art. 5 Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici

E' vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possano, comunque, provocare incendi o esplosioni.

E' vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro e/o manutenzione delle opere ivi presenti.

Rif.all'Art.6. Depositi

Nei depositi/caveaux di materiale di interesse storico ed artistico, il materiale conservato viene posizionato in modo da mantenere uno spazio libero di 1 metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.

Le comunicazioni tra i locali adibiti a depositi/caveaux ed il resto dell'edificio avviene tramite porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola sono chiuse.

In tutti i depositi/caveaux, compresi quelli il cui carico d'incendio è superiore a 50 kg di quantità equivalente di legno per metro quadro, vengono installati impianti di spegnimento automatico i cui agenti estinguenti sono compatibili con i materiali depositati (gas inerte IG 541) e non sono nocivi per le persone.

Nei depositi/caveaux viene assicurato numero 2 ricambi d'aria ambiente per ora, con mezzi meccanici.

All'interno del deposito/caveau più grande vengono realizzati degli spazi di varie metrature per l'immagazzinamento separato delle merci. Tali spazi sono divisi tra loro da pareti in cartongesso REI 120

Tutti i locali sono protetti con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme

Rif. all'Art.7. Aree a rischio specifico

Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art.2 comma 1.

All'interno dell'edificio non vengono installate centrali termiche, autorimesse, officine e gruppi elettrogeni.

Rif. all'art.8. Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n.186 del 01 marzo 1968 e la legge n. 46 del 5 marzo 1990 e rispettive modifiche e integrazioni.

Tutti gli ambienti sono dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che indica i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.

L'edificio è protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.

Rif. all'Art.9. Mezzi antincendio

Nell'edificio è installato un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 mq di superficie di pavimento.

Tutti gli estintori sono disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti sono compatibili con i materiali che compongono le opere depositate.

Nell'edificio non si prevede un impianto idrico antincendio in quanto l'acqua risulta molto dannosa per la particolare natura delle opere depositate.

Il sistema di spegnimento prevede l'utilizzo di miscela di gas inerte IG 541 (argon ,azoto e CO2) diffusa nell'ambiente tramite una rete di distribuzione in acciaio zincato e appositi ugelli diffusori posizionati su tutta l'area da proteggere. Tale miscela di gas non è nociva per l'uomo.

Vengono installati impianti fissi di rivelazione automatica d'incendio. Questi sono collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.

E' previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio.

Le modalità di funzionamento del sistema di allarme sono tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali

Rif. all'Art.10. Gestione della sicurezza

Viene nominato un responsabile delle attività svolte all'interno dell'immobile (direttore) e un responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

Il responsabile delle attività è comunque tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali.

In particolare si verifica che non siano superati i parametri per l'affollamento con riferimento all'art. 3 comma 3, siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone, siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.

Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza interviene affinché siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie, siano condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli di cui all'art.11 comma 6, siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.

In particolare per gli impianti elettrici è previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione.

Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi.

In ogni caso i predetti impianti sono sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni.

Siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore a un anno.

Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative.

Deve essere previsto un servizio organizzato, composto da un numero adeguato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati.

Devono essere eseguite, per il personale addetto alle attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attività.

Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio

Rif. all' Art.11. Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza

Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno dell'edificio devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni d'emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.

I piani di intervento devono essere concepiti in modo da contenere indicazioni in merito alle modalità procedurali: - avvertire i visitatori in pericolo, evitando situazioni di panico; - eseguire tempestivamente lo sfollamento dei locali; - richiedere l'intervento dei soccorsi; - accogliere, da parte di personale incaricato, i soccorritori fornendo le informazioni del caso; - attivare il personale addetto.

Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza devono essere esposte in appositi cartelli, in conformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.524.

Per tutto quanto non espressamente indicato in merito alla sicurezza si fa riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale avente ad oggetto:

"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" del 10 marzo 1998(S.O.G.U. 7.4.1998, n. 81), ed in particolare all'allegato VIII/IX.

Rif. All'Art.12. Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto

Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiale ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termoigrometriche ambientali, sono installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni

I gruppi degli impianti per il condizionamento ambientale sono posizionati in spazio agibile sul piano soletta o in area adiacente dedicata.

Le condotte dell'impianto di condizionamento, realizzato seguendo tutte le norme in materia, sono in materiale di classe 0 di reazione al fuoco, con tubazioni flessibili di raccordo di classe non superiore a 2.

Nel caso in cui attraversino locali che presentino pericolo d'incendio, saranno racchiuse entro strutture resistenti al fuoco di classe pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte sarà installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente dai rivelatori di fumo. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte sarà sigillato con materiale di classe 0, senza ostacolare le dilatazioni delle stesse.